



Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI / AMBIENTE

DETERMINA N° 39 del 20-03-2019
REG. GEN.LE N° 98

Pubblicata il - 3 APR. 2019

OGGETTO: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO COMPENSORI SCIISTICI ALTOPIANO DI ASIAGO - REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA - CUP: F81F199000040001- CIG: ZEC2782726 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI ARCHITETTURA INGEGNERIA VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EX ART. 26 D.LGS N° 50/2016;

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE LL.PP./AMBIENTE

PREMESSO CHE in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, 1 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); In data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo testo unificato dell'Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti; Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa; Tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento; Con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificata con deliberazione n. 5 del 30 novembre 2017, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

CHE l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa prevede che le risorse annuali oggetto della stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità, ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale oppure a interventi a valenza anche sovra regionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale, anche ricompresi in accordi di programma già in essere oppure alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine; Per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3 (Compiti del Comitato), 6 (Riparto risorse), 7 (Beneficiari) e 8 (Modalità di gestione degli interventi) della stessa e degli articoli 4 (Attività del Comitato), 9 (Beneficiari) e 10 (Spese Ammissibili) del Regolamento del Comitato Paritetico per la

gestione dell'intesa, con deliberazione del Comitato partitico n. 11 del 16 novembre 2015 sono state approvate le linee guida e la relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti (c.d. strategici) di cui al precitato art. 6, comma 1, lettere a), b) e c). Con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, tale roadmap è stata modificata, prevedendo la possibilità che gli adempimenti Regioni del Veneto e della Lombardia o alle provincie di Belluno e di Sondrio nell'ambito di apposite Convenzioni, per le quali con il medesimo provvedimento sono stati previsti appositi schemi tipo; L'art. 7 delle Linee Guida prevede che possa presentare proposte progettuali sulle tipologie a) e b) dell'art. 6 dell'intesa anche la Provincia di Vicenza; - sulla base della ripartizione stabilita con la predetta deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015 e ridefinita con la deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016, le risorse spettanti alla Provincia di Vicenza a valere sulle annualità 2013-2018 risultano essere pari a Euro 48.948.000,00; Con la predetta deliberazione n. 16 è stato approvato altresì il finanziamento della proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Vicenza, limitatamente al primo stralcio per gli interventi denominati "Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell'Altopiano di Asiago (VI) - Area "Larici - Val Formica" e "interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori scilistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena", per un importo di Euro 9.643.950,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 12.143.950,00; Con le deliberazioni n. 19 del 28 novembre 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017 è stato approvato il finanziamento del secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Vicenza, per un importo di Euro 39.304.050,00 a fronte di un costo complessivo di interventi di Euro 46.937.050,00; In esecuzione di tali deliberazioni, sono state stipulate in data 11 dicembre 2017, con la Regione del Veneto due convenzioni "trasversali", per il trasferimento alla stessa delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7, e 8 della Fase 2 della roadmap, ai fini dell'attuazione rispettivamente del primo stralcio e del secondo e ultimo stralcio della proposta di programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza;

CHE il punto 3 della Fase 2 della roadmap, così come modificato con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, prevede che "i programmi approvati potranno essere modificati e/o integrati in corso d'opera ogniquale volta se ne ravvisi la necessità su iniziativa dei componenti del Comitato Partitico per la Gestione dell'intesa, della Provincia responsabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia"; Successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, a seguito di concertazione provinciale in data 12 febbraio 2018, la Provincia di Vicenza con nota prot. n. 11138 del 20 febbraio 2018, prot. PITRE n. 106714, modificata con nota prot. n. 11536 del 21 febbraio 2018, prot. PITRE n. 108727, ha comunicato la necessità di modificare in forma combinata alcune schede progettuali, riferite agli interventi oggetto sia del primo stralcio sia del secondo e ultimo stralcio della propria proposta di Programma dei progetti strategici, ritenendo così di provvedere in modo più conveniente ed efficace alla riallocazione di parte delle risorse finanziarie del Fondo Comuni confinanti destinate ad interventi sulla viabilità provinciale, a favore invece di progettualità finalizzate a conseguire benefici più diretti per lo sviluppo turistico delle aree coinvolte; La Provincia di Vicenza ha quindi provveduto all'inoltro, con riferimento alla numerazione delle progettualità contenuta nella scheda di raccordo, di cui all'allegato "A.c" di ciascuna delle convenzioni stipulate, della nuova versione di alcune delle schede di progetto, evidenziando le relative variazioni: per l'importo di Euro 1.300.000,00 alla scheda di progetto n. 2 denominata "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori scilistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena", ricompresa nel primo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici e per l'importo di Euro 48.000,00 alla scheda n. 24, prodotta di conseguenza in sostituzione della precedente con la nuova denominazione "Costruzione di un impianto "Volo dell'Aquila" sulla Valgardena - (OS3)" e ricompresa nel secondo e ultimo stralcio della medesima proposta di programma dei progetti strategici; a seguire nell'ambito del secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici della Provincia di Vicenza: Sostituzione della scheda n. 2 denominata "Interventi di ammodernamento e completamento del

comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena", a seguito della destinazione di un'ulteriore quota di finanziamento del Fondo Comuni confinanti, pari ad Euro 1.300.000,00, derivante dallo stralcio delle schede n. 3 e n. 5 del secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma della Provincia di Vicenza; La Segreteria Tecnica, nelle sedute del 21 febbraio e del 13 marzo 2018, si è espressa favorevolmente in merito alle modifiche proposte dalla Provincia di Vicenza per la propria proposta di Programma per i progetti strategici;

CHE le sopracitate modifiche comportano la rideterminazione dei finanziamenti del primo, nonché del secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici per la Provincia di Vicenza rispettivamente negli importi di Euro 10.943.950,00 e di Euro 38.004.050,00 a fronte di costi complessivi di interventi di Euro 12.143.950,00 e di Euro 44.837.050,00, con compensazione in aumento e in diminuzione dello stesso importo di Euro 1.300.000,00, fermo restando il valore complessivo di Euro 48.948.000,00 delle risorse finanziarie utilizzate a valere sul Fondo Comuni confinanti con le citate deliberazioni n. 16 del 25 luglio 2016, n. 19 del 28 novembre 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017; **Le modifiche al primo stralcio e al secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici relativi alla Provincia di Vicenza implicino la stipulazione di un primo atto aggiuntivo a ciascuna delle relative convenzioni sottoscritte in data 11 dicembre 2017 per l'affidamento alla Regione del Veneto delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap;** Sia necessario quindi proporre l'approvazione degli schemi di tali primi atti aggiuntivi, di cui agli allegati 1 e 2 costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, provvedendo 4 preliminarmente in merito al secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici e quindi in merito al primo stralcio, stante l'effetto consecutivo delle rispettive variazioni in diminuzione ed in aumento dei finanziamenti, nonché autorizzandone la sottoscrizione nella stessa successione con la Regione del Veneto;

PRESO ATTO che con Decreto Presidenziale n° 52 del 30.05.2018 è stato approvato lo Schema tipo di Protocollo d'intesa per l'attuazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico - Economica degli interventi finanziati dal Fondo Comuni Confinanti (FCC);

CHE il Comune di Roana, sulla base della proposta di programma dei progetti strategici della Provincia di Vicenza, "Scheda n. 2" in premessa menzionati, risulta beneficiario nell'ambito dei cc.dd. "Fondi Comuni Confinanti" previsti dalla legge 23 dicembre 2009 n. 181 e s.m.i., del finanziamento pari ad € 6.500.000,00 relativamente all' "Intervento di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena";

CHE l'Ente Comunale beneficiario di detto finanziamento ha posto come strategia per l'ammodernamento e lo sviluppo infrastrutturale del comprensorio sciistico di "Monte Verena" la realizzazione di una moderna seggiovia esaposto ad ammortamento automatico di cui, ad oggi è in stato avanzato la relativa progettazione;

CHE la "Società Roana Verena 2000 s.r.l." risulta attuale concessionaria fino al 03.12.2041 della disponibilità delle aree comunali del comprensorio di "Monte Verena" per l'esercizio e la gestione di impianti di risalita e piste da sci da discesa e che, con convenzione n. 47 in data 4 gennaio 2006 è stata concessa la disponibilità delle aree su cui alla data odierna sorge la doppia seggiovia denominata "Verenetta - Monte Verena" oramai obsoleta, di proprietà della Società, destinata ad essere sostituita dalla nuova costruenda seggiovia esaposto ad ammortamento automatico che il Comune intende realizzare in virtù del suddetto finanziamento e che si svilupperà, sul medesimo asse dell'attuale impianto il quale verrà pertanto completamente smantellato;

CONSIDERATO che per la realizzazione di detta opera si è addivenuto ad un specifico e preventivo accordo con la concessionaria delle aree interessate, diretto a prevenire ed evitare possibili contrasti nonché pregiudizievoli derive giudiziarie che renderebbero estremamente difficoltoso se non impossibile la realizzazione dell'opera e l'accesso al contributo ottenuto, opera peraltro di

fondamentale importanza per il rilancio e lo sviluppo turistico, economico e sociale del nostro territorio ritenuta strategica per l'intera area della Provincia di Vicenza;

CONSIDERATO altresì il vincolo pertinenziale esistente ai sensi dell'art. 817 del Codice civile tra la seggiovia di nuova realizzazione e le piste da sci di proprietà comunale date in gestione della "Società Verena 2000", stante l'accessorietà degli impianti di risalita destinati al servizio e all'utilità del comprensorio sciistico di "Monte Verena" e quindi bene durevolmente congiunto alle piste da sci al fine di migliorarne la funzionalità, il valore e le condizioni d'uso;

CHE nell'ambito dell'attuazione del progetto strategico attraverso i finanziamenti dei cosiddetti "Fondi Comuni Confinanti" per quanto attiene l'intervento previsto dalla scrivente Amministrazione Comunale di cui alle premesse, veniva con Del. n. 95 del 15.11.2016, preso atto dello stesso intervento interessante l'investimento a vocazione turistica previsto all'interno del territorio comunale, contestualmente nominato il R.U.P. nella veste del funzionario tecnico responsabile del 4° Settore LL.PP./Ambiente;

CHE nell'ambito delle trattative intraprese, con Del. n. 27 del 20.07.2018 è stato perfezionato l'accordo con la concessionaria delle aree interessate in cui La Società "Roana Verena 2000 s.r.l.";

da il proprio consenso all'utilizzo delle aree e pertinenze oggetto di lavori per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli impianti di cui trattasi, nonché allo smantellamento degli attuali impianti destinati ad essere sostituiti dalla nuova seggiovia esaposto;

cede al Comune di Roana, senza richiesta di compenso alcuno, il Progetto della Seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Rifugio Verenetta - Monte Verena" (1656,50 - 2005,70) Comprensorio sciistico di "Monte Verena", commissariato in tempi recenti all'Ing. Francesco Menegus dello studio associato "Dolomiti Engineering" e che ha già ottenuto l'approvazione ai sensi della L.R. 21/2008 art. 20 - 21 comprensivo delle autorizzazioni amministrative previste dall'art. 146, comma 8, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (autorizzazione paesaggistica), giusto Decreto Provincia di Vicenza Area Servizi al Cittadino ed al Territorio Servizio mobilità trasporti Prot. n. 1020 del 08.01.2015.

cede altresì al Comune di Roana, sempre senza compenso, le aree e i manufatti di sua proprietà presenti lungo il tracciato della seggiovia; acconsente l'applicazione di canone annuo, per la concessione del nuovo impianto, di € 6.500,00 + IVA, come da perizia estimativa predisposta dal dott. Ing. Stefano Valente acquisita la protocollo comunale al n. 8290 in data 29 giugno 2018;

CONSIDERATO che il suddetto Progetto già in possesso delle specifiche autorizzazioni amministrative di cui sopra, ovvero approvato ai sensi degli art. 20 - 21 della L.R. 21/2008, dovrà, in funzione della natura pubblica dell'intero finanziamento, essere adeguato quindi coerente alle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 art. 23 c. 7) e s.m.i. in particolare per le caratteristiche e le peculiarità degli alleati costituenti il medesimo di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010 (tutt'ora applicabile al caso in esame) ai fini dell'espletamento della successiva gara d'appalto a valenza pubblica che avrà per oggetto sia la "Progettazione Esecutiva" che la "Realizzazione dell'opera" così come previsto per questa tipologia di Appalti ove l'elemento tecnologico o innovativo prevale rispetto all'importo complessivo dei lavori (Art. 59 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016).

PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza con Determinazione Dirigenziale n. 528 del 04.06.2018 Settore LL.PP. ha stanziato nell'ambito del corrente esercizio finanziario 2018, le risorse dedicate a favore dei singoli Comuni (n. 9) beneficiari del Fondo Comuni Confinanti (FCC) tra cui il Comune di Roana, risorse strettamente necessarie per la gestione nell'immediato dei Costi di Progettazione a livello di "Fattibilità Tecnico Economica" o, come nel caso specifico, per l'adeguamento di un Progetto a livello superiore nelle immediate disponibilità dell'Amministrazione già in possesso delle specifiche autorizzazioni amm.ve;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. n. 88 del 30.07.2018 Reg. Gen.le n. 262, è stato incaricato l'Ing. Francesco Menegus dello studio associato "Dolomiti

Engineering" circa l' adeguamento del medesimo progetto già approvato ai sensi degli art. 20 - 21 della L.R. 21/2008, alle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7 predisponendo gli atti e gli elaborati tecnico contabili così come richiesto dalla normativa vigente, a fronte di un importo lavori ricadente nella categoria principale Opere Specializzate "OS 31 Impianti Mobilità Sospesa" indicativamente pari ad € 5.200.000,00 (Cinque milioni duecentomila Euro);

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP n° 97 del 20.08.2018 Reg. Gen.le n° 301, è stato nominato il *"Responsabile di Progetto"* identificato nella medesima figura del R.U.P. contestualmente, è stato formalmente identificato il gruppo di lavoro in seno all' Amm.ne Comunale cosiddetto *"team interno"*, quali collaboratori diretti del R.U.P. nell'espletamento delle singole procedure amministrative;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP n° 100 del 29.08.2018 Reg. Gen.le n° 305 è stato nominato il professionista Rag. De Zolt Sappadina Cesare quale *"Figura di Supporto al R.U.P."* in merito alle funzioni di natura amministrativa ed organizzativa connesse alle procedure di appalto (Bando di Gara per l'attività di DD.LL e Bando di Gara per la Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Intervento);

RICHIAMATA la Del.ra di G.C. n° 96 del 01.10.2018 mediante la quale sono stati approvati per quanto attiene l'intervento di realizzazione della nuova Seggiovia Esaposto ad ammortamento automatico *"Rifugio Verenetta – Monte Verena"* (1656,50 – 2005,70) nell'ambito del comprensorio sciistico del Monte Verena, per l'importo complessivo pari ad € 6.500.000,00, finanziata completamente con fondi pubblici (100% F.C.C. 2013 -2018) rispettivamente:

La Documentazione di "Avvio del Progetto" relativa alla prima fase *"Cosiddetta fase A"* finalizzata alla redazione e sottoscrizione della convenzione di tipo verticale su schema unitario e costituita dai provvedimenti/Atti amministrativi oltre che progettuali, così come elaborata dal R.U.P. della struttura, quale soggetto attuatore ovvero gestore del progetto, in data 01/10/2018 al n° 12.225 di prot. la quale prevede l'accantonamento della spesa, sia per il Progetto che per il Project Management pari ad **€ 205.000,00** (3% intero finanziamento) nonché costituita da:

Atti Amministrativi quali Delibere/Determine di nomina R.U.P. team progetto, supporti amministrativi;

Documentazione attinente l'approfondimento tecnico (relazione generale e modelli template vari);

Il Progetto "Definitivo Adeguato" **esclusivamente in linea tecnica**, così come prodotto in data 01/10/2018 al n° 12.225 di prot dal Professionista incaricato dott. Ing. Francesco Menegus dello studio associato *"Dolomiti Engineering"* con sede ad Albignasego (PD) in Via Roma n° 10, P.I. 05134550283 C.F. 05134550283 nell'importo complessivo di **€ 6.295.000,00** di cui **€ 5.213.389,50** quali lavori a base d'appalto comprensivi di oneri per la sicurezza (costo effettivo costruzione seggiovia) ed **€ 1.081.610,50** quali somme a disposizione dell' Amm.ne (oneri riflessi a vario titolo comprensivi di interventi specialistici complementari a quello principale);

RICHIAMATE le rispettive Del.re di G.C. n° 99 del 08.10.2018 G.C. n° 112 del 08.11.2018 mediante le quali è stata integrata la precedente Deliberazione di G.C. n° 96 del 01.10.2018 in particolare per quanto attiene l'aspetto fiscale ovvero la gestione in I.V.A. del presente investimento pubblico, oltre all'aggiornamento del quadro economico di progetto comprensivo dell' approvazione della documentazione di *"Avvio del Progetto"*;

PRESO ATTO della Convenzione sottoscritta in data 28.02.2019 come da nota e mail della Regione Veneto del 01.03.2019 (Prot. Comune di Roana n° 3937 del 19.03.2019) tra il Comune di Roana quale soggetto attuatore, la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, mediante la quale è stato disposto di dare *"Avvio al progetto Strategico"* in oggetto menzionato;

RICHIAMATA la Del.ra di C.C. n° 05 del 08.03.2019 mediante la quale è stato modificato il D.U.P. (Documento Unico Programmazione Triennio 2019 - 2021 comprensivo dell'elenco annuale 2019) tra cui, nell'attuale esercizio finanziario viene prevista l'attuazione della suddetta OO.PP. per l'importo complessivo pari ad € 6.500.000,00 documentazione di *"Avvio del Progetto"*, Lavori, oneri a

vario titolo, fiscali di Validazione Progetto, indagini e rilievi topografici, Direzione Lavori, Collaudo, Bonifica Bellica, Pubblicità, rimborsi Provincia, ecc... compresi;

RITENUTO pertanto di dover riapprovare il suddetto Progetto Definitivo Adeguato con relativa copertura finanziaria, previa **"Verifica ai fini della validazione"** ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i con le specifiche incidenze;

Sulla Progettazione Definitiva con Verifica Viabilità Speciale ed opere Infrastrutturali Puntuali per la successiva validazione del R.U.P.,
Sulla Progettazione Esecutiva con attività di supervisione e coordinamento al R.U.P. per la successiva validazione da parte dello stesso.

ATTESO che la procedura di **"Verifica ai fini della validazione"** prescritta dalla vigente legislazione è notevolmente complessa in relazione all'opera da realizzare richiedendo un elevato grado di professionalità oltre che di responsabilità, oltre ad una approfondita esperienza e conoscenza della normativa vigente in materia di trasporti ed impianti a fune;

CONSTATATO che questa Amministrazione non dispone nel proprio organico risorse umane con competenze altamente specializzate in relazione alle tematiche assegnate, motivo per cui si rende strettamente necessario ricorrere ad un incaricato esterno nell'ambito del libero mercato;

RITENUTO conseguentemente affidare il suddetto servizio di Verifica ai fini della Validazione degli elaborati del Progetto Definitivo Adeguato per la successiva approvazione, ad un soggetto esterno accreditato ex art. 46 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, pur prevedendo l'art. 26 c. 6 lett. c) del D.Lgs n° 50/2016 che la Verifica dei progetti per gli interventi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 pari ad € 5.548.000,00 e fino all'importo di 1.000.000,00 di Euro (attinente al caso in esame) può essere effettuata anche dagli Uffici delle stazioni Appaltanti;

ACCERTATO che il valore economico circa la prestazione richiesta, sulla base della determinazione dei corrispettivi attinenti l'affidamento di contratti pubblici per l'Architettura e l'Ingegneria, (D.M. 17.06.2016) rapportati al valore dell'investimento da affidare, risulta comunque inferiore alla soglia economica di € 40.000,00, pertanto risulta possibile procedere all'affidamento dell'incarico diretto o mediante comparazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs n° 50/2016;

PRESO ATTO che la scrivente Amm.ne ha richiesto in data 04.03.2019 sulla base del curriculum agli atti, la propria migliore offerta economica ai seguenti liberi professionisti aventi i requisiti di legge in relazione alla prestazione richiesta, richiedendo loro il ribasso percentuale sulla base dell'importo predeterminato in relazione alla tariffa professionale vigente e complessivamente pari ad € 36.294,19:

Ing. Pianca Andrea Via Casoni n° 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV) nota Pec n° 3.077 di prot;
Ing. Muraro Fabio Via G. Carducci 2 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) nota Pec n° 3.081 di prot;

VISTE le offerte pervenute da parte dei professionisti interpellati, così distinte:
Ing. Pianca Andrea ribasso del **13,20 %** pari ad € **31.503,36** oltre ad oneri fiscali;
Ing. Muraro Fabio ribasso del **10,26 %** pari ad € **32.570,41** oltre ad oneri fiscali;

RITENUTO congruo tale corrispettivo in relazione alle prestazioni da svolgere che consistono nella redazione degli atti, in particolare dichiarazioni/certificazioni da assumere per l'esecuzione dell'intervento;

ATTESO che l'art. 36 c. 2 lett. a) e l'art. 31 c. 8 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 consentono di procedere anche direttamente all'affidamento da parte del responsabile del procedimento delle forniture/dei servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa previa comparazione tra più operatori economici;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del

responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

-il fine del contratto è quello di affidare l'attività di "**Verifica ai fini della validazione**" ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i con le specifiche incidenze:

Sulla Progettazione Definitiva con Verifica Viabilità Speciale ed opere Infrastrutturali Puntuali per la successiva validazione del R.U.P.

Sulla Progettazione Esecutiva con attività di supervisione e coordinamento al R.U.P. per la successiva validazione da parte dello stesso.

-l'affidamento del servizio si provvederà mediante procedura negoziata diretta, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a) e 31 c. 8 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

-il contratto per l'affidamento del servizio sarà stipulato per mezzo di scrittura privata sottoscritta dall'operatore economico e dal Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel relativo schema, che viene approvato con il presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'espletamento della presente procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi comuni di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza non discriminazione, trasparenza e pubblicità e proporzionalità, garantendo delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del principio di rotazione è stato fatto riferimento agli affidamenti operati negli ultimi cinque anni solari, senza arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; non sono state effettuate ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto e non è stata compiuta neppure alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti allo stesso operatore economico;

VISTI a) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" ed in particolare:

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;

l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

b) il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:

non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs n° 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

RITENUTO pertanto di poter procedere alla selezione del professionista di cui sopra stante la sussistenza dei presupposti tecnico - giuridici e requisiti prescritti dalla normativa vigente;

RITENUTO per tale motivazione dover perfezionare la presente determina a contrarre ovvero di indicazione della presente procedura negoziata;

RITENUTO sulla base delle motivazioni suseposte poter conferire al professionista sopra generalizzato, Ing. Pianca Andrea P.I. 04195960267 con studio in Via Casari n° 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Pec ing.andrea.pianca@pec.it iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso al n° A2663 di posizione, l'incarico per il servizio di architettura - Ingegneria circa la Verifica ai fini della Validazione degli elaborati del Progetto Definitivo Adeguato per la successiva approvazione, quale soggetto esterno accreditato ex art. 46 c. 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. a fronte dell'offerta economica pari ad € 31.503,36 oltre agli oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% e fiscali pari al 22%) per un totale di complessivi € 39.971,46 i quali trovano copertura direttamente tramite il cosiddetto "Fondo dei Comuni Confinanti" (ex ODI);

CONSIDERATO che l'operatore economico affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dalla legge, di quelli professionali e dell'esperienza richiesta per svolgere ad un livello ottimale il servizio, di modo da rendere il risultato delle prestazioni rese rispondenti all'interesse pubblico perseguito e ravvisata altresì la qualità e la congruità dell'offerta prestazionale ed economica presentata in riferimento a quanto offerto dal mercato di riferimento;

PRESO ATTO che il Cig del presente intervento è il seguente: **ZEC2782726**;

VISTO il D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

VISTE le linee Guida dell'ANAC di attuazione del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" determinazione 1097 del 26.10.2016 e n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unitario del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n° 1096 del 26.10.2016;

VISTA la L. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 09/2018 del 31.12.2018, con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107, 183 e 184 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 c 1, del D.lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Di affidare per i motivi esposti in premessa mediante procedura negoziata, al professionista Ing. Pianca Andrea P.I. 04195960267 con studio in Via Casoni n° 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – Pec ing.andrea.pianca@pec.it iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso al n° A2663 di posizione, l'attività di **"Verifica ai fini della Validazione"** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, con le specifiche incidenze:

Sulla Progettazione Definitiva con Verifica Viabilità Speciale ed opere Infrastrutturali Puntuali per la successiva validazione del R.U.P.

Sulla Progettazione Esecutiva con attività di supervisione e coordinamento al R.U.P. per la successiva validazione da parte dello stesso.

circa il Progetto Definitivo Adeguato relativo alla *"Realizzazione di una seggiovia esaposto ad ammortamento automatico presso il comprensorio sciistico Verena"* di cui alle premesse, finanziata con il cosiddetto "Fondo dei Comuni Confinanti" (ex ODI) verso il corrispettivo di € 31.503,36 oltre agli oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% e fiscali pari al 22%) per un totale di complessivi € 39.971,46 a fronte dell' offerta prodotta in data 07.03.2019 al n° 3.242 di prot;

Di impegnare a favore del professionista sopra generalizzato, l'importo complessivo di € 39.971,46 compresi oneri Previdenziali e Fiscali, con imputazione al capitolo 3700 del corrente bilancio;

Di stabilire per le ragioni illustrate in premessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:

- il fine del contratto è quello di affidare il servizio di Architettura - Ingegneria attinente l'attività di *"Verifica ai fini della Validazione"* ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i circa il Progetto Definitivo Adeguato giacente agli atti;
- all'affidamento del servizio si provvederà mediante procedura negoziata con comparazione tra più operatori economici, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a) e 31 c. 8 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- il contratto per l'affido del servizio sarà stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel relativo schema, che viene approvato con il presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che

- l'espletamento della presente procedura semplificata avviene nel rispetto dei principi comuni di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza non discriminazione, trasparenza e pubblicità e proporzionalità, garantendo delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni;
- l'operatore economico affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dalla legge, di quelli professionali e dell'esperienza richiesta per svolgere ad un livello ottimale il servizio, di modo da rendere il risultato delle prestazioni rese rispondente all'interesse pubblico perseguito;
- l'offerta prestazionale è congrua sotto l'aspetto qualitativo ed economico in relazione a quanto offerto dal mercato di riferimento considerata la prestazione da svolgere;
- ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18.4.2016, le predette ragioni sono quelle che inducono e consentono il ricorso al predetto criterio di scelta del contraente oltre all'urgenza di provvedere all'esecuzione intervento, all'economicità della procedura intesa come uso ottimale delle risorse da

Anno 2019	Capitolo 3700/	Impegno 200	Importo 39.971,46
Totale			39.971,46

Il Responsabile del 3° Settore Economico/Finanziario

(FORTE BARBARA)

Data 26-03-2019

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria dell'atto su esposto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del 4° Settore LL.PP./Ambiente

(VALENTE GABRIELE)

Di dare atto che la presente determina:
è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi;
va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Di dare atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento rispetta l'obbligo di cui ai commi 709 e seguenti dell'art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208) in materia di pareggio di bilancio;
Di dare atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento rispetta l'obbligo di cui ai commi 709 e seguenti dell'art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208) in materia di pareggio di bilancio;
Di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009;

Di individuare, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile del Settore "4" al quale vengono assegnati tutti i compiti indicati nel medesimo articolo, nonché attribuite le risorse specificate sopra nella prenotazione di impegno di spesa;
Di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione "Amministrazione trasparente";

Di procedere alla raccolta della presente determina nel Registro Generale tenuto c/o la Segreteria;
Di dare atto che il Cig unico del presente intervento è il seguente: ZEC2782726;

Di approvare l'allegato Disciplinare Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzando le parti alla sottoscrizione del medesimo;

impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, nonché il disposto dell'art. 36 medesimo che consentono di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate;



Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

DISCIPLINARE TECNICO DI INCARICO

OGGETTO: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO IL COMPENSORIO SCIISTICO VERENA IN COMUNE DI ROANA (VI). CUP: F81F199000040001-

AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI ARCHITETTURA INGEGNERIA PER L'ATTIVITA' DI "VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE" PROGETTO DEFINITIVO ART. 26 C3 D.LGS N° 50/2016 CIG: ZEC2782726;

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 20 (venti) del mese di Marzo (03) in Canove di Roana (VI) con la presente scrittura redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:

- **Geom. Valente Gabriele**, nato ad Asiago (VI) il 27/04/1967, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico 4° Settore LL.PP./Ambiente del Comune di ROANA e quindi in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo, domicilio fiscale in ROANA, Via Milano 32, - P.I. n. 00256400243;

- **Ing. Pianca Andrea** nato a Vittorio Veneto (TV) il 16.09.1975, C.F. PNCNDR75P16M089L con studio tecnico in Via Casoni n° 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Pec ing.andrea.pianca@pec.it iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso al n° A2663 di posizione, operatore economico ai sensi dell'art. 3, c. 1 lett. p) D.Lgs 18.4.2016, n. 50, P.I.V.A. n. 04195960267;

PREMESSO CHE

In data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, 1 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); In data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo testo unificato dell'Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti; Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa; Tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento; Con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificata con deliberazione n. 5 del 30 novembre 2017, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

PRESO ATTO che con Decreto Presidenziale n° 52 del 30.05.2018 è stato approvato lo Schema tipo di Protocollo d'intesa per l'attuazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico - Economica degli interventi finanziati dal Fondo Comuni Confinanti (FCC);

CHE il Comune di Roana, sulla base della proposta di programma dei progetti strategici della Provincia di Vicenza, "Scheda n. 2" in premessa menzionati, risulta beneficiario nell'ambito dei cc.dd. "Fondi Comuni Confinanti" previsti dalla legge 23 dicembre 2009 n. 181 e s.m.i., del finanziamento pari ad € 6.500.000,00 relativamente all' "Intervento di ammodernamento e completamento dei compensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena";

CHE l'Ente Comunale beneficiario di detto finanziamento ha posto come strategia per l'ammmodernamento e lo sviluppo infrastrutturale del comprensorio sciistico di "Monte Verena" la realizzazione di una moderna seggiovia esaposto ad ammortamento automatico di cui, ad oggi, è in stato avanzato la relativa progettazione;

CHE la "Società Roana Verena 2000 s.r.l." risulta attuale concessionaria fino al 03.12.2041 della disponibilità delle aree comunali del comprensorio di "Monte Verena" per l'esercizio e la gestione di impianti di risalita e piste da sci da discesa e che, con convenzione n. 47 in data 4 gennaio 2006 è stata concessa la disponibilità delle aree su cui alla data odierna sorge la doppia seggiovia denominata "Verenetta - Monte Verena" ormai obsoleta, di proprietà della Società, destinata ad essere sostituita dalla nuova costruenda seggiovia esaposto ad ammortamento automatico che il Comune intende realizzare in virtù del suddetto finanziamento e che si svilupperà, sul medesimo asse dell'attuale impianto il quale verrà pertanto completamente smantellato;

CONSIDERATO che per la realizzazione di detta opera si è addivenuto ad un specifico e preventivo accordo con la concessionaria delle aree interessate, diretto a prevenire ed evitare possibili contrasti nonché pregiudiziali derivate giudiziarie che renderebbero estremamente difficoltoso se non impossibile la realizzazione dell'opera e l'accesso al contributo ottenuto, opera peraltro di fondamentale importanza per il rilancio e lo sviluppo turistico, economico e sociale del nostro territorio ritenuta strategica per l'intera area della Provincia di Vicenza;

CONSIDERATO altresì il vincolo pertinenziale esistente ai sensi dell'art. 817 del Codice civile tra la seggiovia di nuova realizzazione e le piste da sci di proprietà comunale date in gestione della "Società Verena 2000", stante l'accessorietà degli impianti di risalita destinati al servizio e all'utilità del comprensorio sciistico di "Monte Verena" e quindi bene durevolmente congiunto alle piste da sci al fine di migliorarne la funzionalità, il valore e le condizioni d'uso;

CHE nell'ambito dell'attuazione del progetto strategico attraverso i finanziamenti dei cosiddetti "Fondi Comuni Confinanti" per quanto attiene l'intervento previsto dalla scrivente Amministrazione Comunale di cui interessante l'investimento a vocazione turistica previsto all'interno del territorio comunale, contestualmente nominato il R.U.P. nella veste del funzionario tecnico responsabile del 4° Settore LL.PP./Ambiente;

CHE nell'ambito delle trattative intraprese, con Del.ra di C.C. n° 27 del 20.07.2018 è stato perfezionato l'accordo con la concessionaria delle aree interessate in cui la Società "Roana Verena 2000 s.r.l.":

- dà il proprio consenso all'utilizzo delle aree e pertinenze oggetto di lavori per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli impianti di cui trattasi, nonché allo smantellamento degli attuali impianti destinati ad esser sostituiti dalla nuova seggiovia esaposto;
- cede al Comune di Roana, senza richiesta di compenso alcuno, il Progetto della Seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Rifugio Verenetta - Monte Verena" (1656,50 - 2005,70) Comprensorio sciistico di "Monte Verena", commissariato in tempi recenti all'ing. Francesco Menegus dello studio associato "Dolomiti Engineering e che ha già ottenuto l'approvazione ai sensi della L.R. 21/2008 art. 20 - 21 comprensivo delle autorizzazioni amministrative previste dall'art. 146, comma 8, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (autorizzazione paesaggistica), giusto Decreto Provincia di Vicenza Area Servizi al Cittadino ed al Territorio Servizio mobilità trasporti Prot. n. 1020 del 08.01.2015.
- cede altresì al Comune di Roana, sempre senza compenso, le aree e i manufatti di sua proprietà presenti lungo il tracciato della seggiovia;
- acconsente l'applicazione di canone annuo, per la concessione del nuovo impianto, di € 6.500,00 + IVA, come da perizia estimativa predisposta dal dott. ing. Stefano Valente acquisita la protocollo comunale al n. 8290 in data 29 giugno 2018;

CONSIDERATO che il suddetto Progetto già in possesso delle specifiche autorizzazioni amministrative di cui sopra, ovvero approvato ai sensi degli art. 20 - 21 della L.R. 21/2008, dovrà, in funzione della natura pubblica dell'intero finanziamento, essere adeguato quindi coerente alle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7) e s.m.i. in particolare per le caratteristiche e le peculiarità degli allegati costituenti il medesimo di cui all'art. 24 del D.P.R. n° 207/2010 (tutt'ora applicabile al caso in esame) ai fini dell'espletamento della successiva gara d'appalto a valenza pubblica che avrà per oggetto sia la "Progettazione Esecutiva" che la "Realizzazione dell'opera" così come previsto per questa tipologia di Appalti ove l'elemento tecnologico o innovativo prevale rispetto all'importo complessivo dei lavori (Art. 59 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016).

PRESO ATTO CHE

La Provincia di Vicenza con Determinazione Dirigenziale n° 528 del 04.06.2018 Settore LL.PP. ha stanziato nell'ambito del corrente esercizio finanziario 2018, le risorse dedicate a favore dei singoli Comuni (n° 9) beneficiari del Fondo Comuni Confinanti (FCC) tra cui il Comune di Roana, risorse strettamente necessarie per la gestione nell'immediato dei Costi di Progettazione a livello di "Fattibilità Tecnico Economica" o, come nel caso specifico, per l'adeguamento di un Progetto a livello superiore nelle immediate disponibilità dell'Amm.ne già in possesso delle specifiche autorizzazioni amm.ve;

Con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP n° 88 del 30.07.2018 Reg. Gen.le n° 262, è stato incaricato l'Ing. Francesco Menegus dello studio associato "Dolomiti Engineering" circa l' adeguamento del medesimo progetto già approvato ai sensi degli art. 20 - 21 della L.R. 21/2008, alle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7 predisponendo gli atti e gli elaborati tecnico contabili così come richiesto dalla normativa vigente, a fronte di un importo lavori ricadente nella categoria principale Opere Specializzate "OS 31 Impianti Mobilità Sospesa" indicativamente pari ad € 5.200.000,00 (Cinque milioni duecentomila Euro);

Con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP n° 97 del 20.08.2018 Reg. Gen.le n° 301, è stato nominato il "Responsabile di Progetto" identificato nella medesima figura del R.U.P. contestualmente, è stato formalmente identificato il gruppo di lavoro in seno all' Amm.ne Comunale cosiddetto "team interno", quali collaboratori diretti del R.U.P. nell'espletamento delle singole procedure amministrative;

Con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP n° 100 del 29.08.2018 Reg. Gen.le n° 305 è stato nominato il professionista Rag. De Zolt Sappadina Cesare quale "Figura di Supporto al R.U.P." in merito alle funzioni di natura amministrativa ed organizzativa connesse alle procedure di appalto (Bando di Gara per l'attività di DD.LL e Bando di Gara per la Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Intervento);

Con Del.ra di G.C. n° 96 del 01.10.2018 sono stati approvati per quanto attiene l'intervento di realizzazione della nuova Seggiovia Esaposto ad ammortamento automatico "Rifugio Verenetta – Monte Verena" (1656,50 – 2005,70) nell'ambito del comprensorio sciistico del Monte Verena, per l'importo complessivo pari ad € 6.500.000,00, finanziata completamente con fondi pubblici (100% F.C.C. 2013 -2018) rispettivamente:

La Documentazione di "Avvio del Progetto" relativa alla prima fase "Cosiddetta fase A" finalizzata alla redazione e sottoscrizione della convenzione di tipo verticale su schema unitario e costituita dai provvedimenti/Atti amministrativi oltre che progettuali, così come elaborata dal R.U.P. della struttura, quale soggetto attuatore ovvero gestore del progetto, in data 01/10/2018 al n° 12.225 di prot. la quale prevede l'accantonamento della spesa, sia per il Progetto che per il Project Management pari ad € 205.000,00 (3% intero finanziamento) nonché costituita da:

- Atti Amministrativi quali Delibere/Determine di nomina R.U.P. team progetto, supporti amministrativi;
- Documentazione attinente l'approfondimento tecnico (relazione generale e modelli template vari);

Il Progetto "Definitivo Adeguato" esclusivamente in linea tecnica, così come prodotto in data 01/10/2018 al n° 12.225 di prot dal Professionista incaricato dott. Ing. Francesco Menegus dello studio associato "Dolomiti Engineering" con sede ad Albignasego (PD) in Via Roma n° 10, P.I. 05134550283 C.F. 05134550283 nell'importo complessivo di € 6.295.000,00 di cui € 5.213.389,50 quali lavori a base d'appalto comprensivi di oneri per la sicurezza (costo effettivo costruzione seggiovia) ed € 1.081.610,50 quali somme a disposizione dell' Amm.ne (oneri riflessi a vario titolo comprensivi di interventi specialistici complementari a quello principale);

Con le rispettive Del.re di G.C. n° 99 del 08.10.2018 G.C. n° 112 del 08.11.2018 è stata integrata la precedente Deliberazione di G.C. n° 96 del 01.10.2018;

Con Convenzione sottoscritta in data 28.02.2019 come da nota e mail della Regione Veneto del 01.03.2019 (Prot. Comune di Roana n° 3937 del 19.03.2019) tra il Comune di Roana quale soggetto attuatore, la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto è stato disposto di dare "Avvio al progetto Strategico" in oggetto menzionato;

PRESO ATTO che necessita pertanto dover riapprovare il suddetto Progetto Definitivo Adeguato con relativa copertura finanziaria, previa "Verifica ai fini della validazione" ai sensi dell'art. 26 C.3 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, con le specifiche incidenze:

- Sulla Progettazione Definitiva con Verifica Viabilità Speciale ed opere Infrastrutturali Puntuali per la successiva validazione del R.U.P.
- Sulla Progettazione Esecutiva con attività di supervisione e coordinamento al R.U.P. per la successiva validazione da parte dello stesso.

precisando che, la procedura di Verifica ai fini della validazione prescritta dalla vigente legislazione è notevole complessa in relazione all'opera da realizzare richiedendo un elevato grado di professionalità oltre che di responsabilità, oltre ad un'approfondita esperienza e conoscenza della normativa in materia di trasporti ed impianti a fune;

- **ACCERTATO** che con la Determina Dir.le n° 39 del 20.03.2019 è stato disposto di affidare il presente servizio di architettura ingegneria al professionista Ing. Pianca Andrea nato a Vittorio Veneto (TV) il 16.09.1975, C.F. PNCNDR75P16M089L con studio tecnico in Via Casoni n° 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Pec ing.andrea.pianca@pec.it iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso al n° A2663 di posizione, operatore economico ai sensi dell'art. 3, c. 1 lett. p) D.Lgs 18.4.2016, n. 50, P.I.V.A. n. 04195960267, cittadino italiano, il quale risulta in possesso delle competenze richieste come si evince dal curriculum professionale acquisito agli atti;

PRESO ATTO che l'Ing. Pianca Andrea si è dichiarato disposto ad eseguire il servizio alle condizioni riportate nel presente disciplinare;

TUTTO CIO' PREMesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della prestazione

Il Comune di Roana d'ora innanzi denominato committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs del 18.4.2016, n. 50, affida, mediante procedura negoziata al professionista Ing. Pianca Andrea nato a Vittorio Veneto (TV) il 16.09.1975, C.F. PNCNDR75P16M089L con studio tecnico in Via Casoni n° 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Pec ing.andrea.pianca@pec.it iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso al n° A2663 di posizione, P.I.V.A. n. 04195960267, cittadino italiano, di seguito denominato professionista, che accetta, il servizio di svolgimento dell'incarico per la procedura di Verifica ai fini della validazione, prescritta dalla vigente legislazione relativamente alla realizzazione di una seggiovia esposto ad ammortamento automatico presso il comprensorio sciistico Monte Verena, finanziata con il Fondo dei Comuni Confinanti;

L'attività di verifica sarà volta ad accertare;

- a) La completezza della Progettazione;
- b) La coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) La manutenibilità dell'opera;

con le specifiche incidenza;

- Sulla Progettazione Definitiva con Verifica Viabilità Speciale ed opere Infrastrutturali Puntuali per la successiva validazione del R.U.P.

- Sulla Progettazione Esecutiva con attività di supervisione e coordinamento al R.U.P. per la successiva validazione da parte dello stesso.

Art. 2 - Modalità di esecuzione della prestazione

Il servizio, tenuto conto della sua particolare natura, dovrà essere svolto dal professionista e le prestazioni verranno eseguite secondo quanto previsto dal presente contratto.

Il professionista si riserva comunque la facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, di propri collaboratori e consulenti, nell'intesa che i relativi compensi debbono intendersi comunque compresi nel corrispettivo indicato all'art. 5.

Art. 3 - Obblighi del committente

Il Committente si impegna a richiedere l'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente contratto in termini tali da consentire l'esecuzione in tempi congrui, salvo i casi d'urgenza, rimessi agli accordi delle parti. Restano a carico del committente:

- eventuali pubblicazioni;
- richiesta del codice CIG;
- richiesta del codice CUP;
- comunicazioni e rapporti con l'A.N.A.C.;
- spedizione di lettere e comunicazioni;
- indicare eventuali ulteriori obblighi del committente.

Art. 4 – Tempi della prestazione

L'emissione di un primo rapporto intermedio di verifica, decorrente dalla data della consegna degli elaborati del Progetto Definitivo Adeguato, **dovrà essere consegnato entro 10 gg lavorativi.**

L'esito/verbale della Verifica finale del progetto, dovrà essere consegnato al protocollo **entro non oltre 7 gg lavorativi dal ricevimento della comunicazione di eventuali osservazioni effettuate dal progettista recependo eventuali modifiche richieste.**

Art. 5 – Corrispettivo per il servizio.

Il compenso per il servizio oggetto del presente contratto è fissato in complessivi **€ 31.503,36** oltre agli oneri fiscali nella misura di legge e previdenziali/assistenziali, per complessivi **€ 39.971,46** come da nota di offerta prodotta in data 07.03.2019 al n° 3.242 di prot.

Il suddetto corrispettivo deve intendersi al lordo di qualsiasi altro onere e spesa, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il committente prende atto che il professionista ha dichiarato di essere iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Sarà obbligo del professionista comunicare tempestivamente al committente qualunque eventuale variazione di tale stato di fatto.

Il professionista dichiara di essere titolare di partita I.V.A.

Eventuali maggiorazioni del corrispettivo come sopra pattuito, derivanti da ulteriori prestazioni non previste dal presente contratto potranno essere concordate tra le parti prima della loro esecuzione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal professionista dopo la conclusione del servizio, previa verifica di congruità a norma di legge.

Qualora il professionista non renda le prestazioni ivi previste, non gli sarà dovuto il corrispondente compenso previsto.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il professionista è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Il corrispettivo definito in ragione del presente atto, sarà corrisposto in due soluzioni pari al 50% del totale pattuito, rispettivamente a 30gg e 60 gg dall'emissione del rapporto finale di verifica del progetto Definitivo Adeguato, al protocollo del Comune di Roana e per l'importo corrispondente.

La liquidazione del compenso sarà effettuata entro i successivi 30 gg dalla presentazione della fattura di ciascuna soluzione, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita a cura del R.U.P. Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c bancario codice IBAN IT85N0301503200000000348585 FINECO BANK indicato per il versamento del corrispettivo e dedicato alla presente commessa pubblica, in caso di affido, la persona delegata ad operare è l'Ing. Pianca Andrea in precedenza generalizzato.

Art. 6 - Collaborazione. Accesso alle informazioni ed ai locali.

Il committente presterà la propria collaborazione al professionista emanando le direttive necessarie per favorire il migliore svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle competenze e professionalità di ciascuno e si impegna, anche attraverso la propria struttura, a fornire tutte le informazioni, tutti gli elementi, gli atti ed i provvedimenti che il professionista ritenga necessari.

Il professionista dovrà poter accedere in ogni momento della giornata, durante l'orario d'ufficio, ai locali del committente.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione del servizio si svolga nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 –Requisiti generali, incompatibilità

Il professionista risulta in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e all'art. 80 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50 per contrarre con la pubblica amministrazione, giusta documentazione acquisita agli atti.

Art. 8 – Obbligo di segretezza

Il professionista è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del servizio affidato, salvo quanto necessario per l'espletamento

dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

Art. 9 – Autonomia del rapporto

Il professionista è libero di svolgere ulteriori attività professionali. Qualora sia impossibilitato a rendere la prestazione richiesta potrà farsi sostituire da altra persona qualificata di sua fiducia, il cui costo sosterrà per intero.

Art. 10 - Proprietà degli elaborati

Considerata la natura delle prestazioni svolte ed il contenuto degli elaborati prodotti dal professionista, gli stessi resteranno di piena ed esclusiva proprietà del committente.

Art. 11 - Responsabilità

Il professionista, in relazione alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuto ad usare la diligenza media di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Il committente non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura che il professionista dovesse arrecare a terzi e così pure in caso di morte, di invalidità permanente o di infortunio comunque allo stesso derivanti in connessione del servizio affidato.

Il professionista è esonerato dalla prestazione di cauzione, ai sensi dell'art. 93 c. 10 del D.Lgs 50/2016.

Art. 12 - Natura del servizio

Si dà atto che il presente affidamento ha natura di appalto di servizi ed è disciplinato dal D.Lgs 18.4.2016, n. 50, intendendosi pertanto esclusa qualsiasi ipotesi di lavoro dipendente o subordinato.

ART. 13 – Inadempienze, ritardi e penalità

Qualora il professionista non ottemperasse alle prescrizioni contenute nel presente contratto od alle direttive ed indicazioni fornite dal committente, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. Qualora il professionista non rispetti il termine di volta in volta fissato per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 1, verrà applicata una penale che fin d'ora è convenuta nella misura di € 3x mille per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione formalmente convenuta. Qualora per esigenze del committente o del professionista il predetto termine dovesse essere prorogato, la suddetta penale non troverà applicazione.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Al sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato,

nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Al sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione dell'art. 9-bis della legge dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso decreto.

A tal fine si dà atto che il committente ha trasmesso al professionista ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del provvedimento medesimo (peraltro pubblicato anche sul sito internet dell'Amministrazione), per una sua più completa e piena conoscenza. Il professionista si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Art. 15 – Recesso dal contratto

La parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere dal contratto senza necessità di giustificazione alcuna alla controparte, con il solo preavviso di 3 (tre) mesi con lettera raccomandata A.R..

Il caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale, pari al compenso qui pattuito, rapportato al periodo di mancato preavviso

Art. 16 - Polizza assicurativa

Il professionista dichiara di avere stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali: polizza n° HCC18-W0016736 stipulata con la compagnia TOKIOMARINE HCC Via Torino 2, 20123 Milano, per un massimale di € 250.000,00 e con decorrenza dal 05.09.2019.

Art. 17 - Clausola compromissoria

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora del professionista..

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Vicenza. E' escluso l'arbitrato.

Art. 18 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti, ecc. nessuna esclusa, sono a carico del professionista.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il committente. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Il presente atto redatto in doppio originale, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

IL PROFESSIONISTA' INCARICATO

Ing. PIANCA Andrea

IL COMMITTENTE

Geom. VALENTE Gabriele

COMUNE DI ROANA
N. 265 Reg. Affari *albo on-line*
Certifico che il presente documento è affisso
all'Albo Pretorio on-line per il periodo di
giorni 15 dal 3.4.19 al 18.4.19
Canove di Roana, II - 3 APR. 2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Roberto Marchionni